

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 20 settembre 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 10 gennaio 2008 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione in favore della banca convenuta.

In data 5 luglio 2010 presentava, tramite un'associazione dei consumatori, reclamo alla banca e contestava la legittimità delle commissioni indicate nel contratto in questione.

In particolare, il ricorrente lamentava di aver ricevuto in fase precontrattuale scarse informazioni sulle condizioni economiche applicate al contratto e di non riuscire a comprendere come mai gli fosse stata richiesta una "somma ben superiore a quella percepita nel 2008".

La banca riscontrava il reclamo in data 21 luglio 2010 ed evidenziava che l'ammontare delle commissioni finanziarie e accessorie applicate al rapporto era stato indicato nel contratto sottoscritto dal ricorrente.

Rilevava, inoltre, la legittimità del TEG indicato nel contratto in quanto inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento (primo trimestre 2008) ai sensi delle disposizioni in materia di usura.

Il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 3 gennaio 2011 chiedendo al Collegio di voler accertare "i difetti del contratto e determinare cifra congrua per la liquidazione" del finanziamento ed, in subordine, che le somme corrisposte a titolo di commissioni finanziarie ed accessorie non risultavano dovute.

La banca presentava le controdeduzioni in data 2 marzo 2011 ed evidenziava come le condizioni economiche applicate fossero state indicate sia nella prima pagina del contratto, al riquadro "condizioni economiche", sia nel documento di sintesi ad esso allegato, ove veniva specificato che il montante di euro 30.000 erogato a titolo di finanziamento risultava dal seguente conteggio:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- interessi: euro 5.877,42;
- spese contrattuali e di istruttoria: euro 100,00;
- commissioni finanziarie: euro 2.460,24;
- commissioni accessorie: euro 3.300,00;
- costi assicurativi: euro 4.234,90;
- netto erogato: 14.012,82.

Precisava, infine, che le commissioni finanziarie ed accessorie - riguardanti, rispettivamente, gli *“oneri amministrativi dell’intermediario”* e le *“provvigioni dovute per l’intervento di agenti in attività finanziaria ovvero di mediatori creditizi [...]”*, cui il cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, e agli *oneri imposti alle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote dello stipendio* - erano specificatamente indicate nella sezione *“Condizioni Economiche”* del Foglio Informativo che ne limitava l’ammontare di ciascuna entro il 25% del montante lordo del finanziamento.

Affermava che, nel caso di specie, il predetto limite fosse stato rispettato in quanto le commissioni finanziarie, pari ad euro 2.460,24, rappresentavano l’8,2% del montante, mentre le commissioni accessorie, pari ad euro 3.300,00 corrispondevano all’11% dello stesso e, per tale motivo, chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso in esame, in via principale, ha per oggetto la domanda di accertamento dei *“difetti del contratto”*, oltre che la determinazione della *“cifra congrua per la liquidazione”*.

Ritiene il Collegio che con tale formulazione il ricorrente abbia voluto richiedere di voler quantificare il costo dell’eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio, però, non può esimersi dal rilevare come tale specifica domanda non sia stata oggetto del reclamo preventivamente indirizzato alla banca.

Ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del giugno 2009, *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, sez. VI, *“Procedimento e decisione”*, infatti, *“Il ricorso ai sistemi stragiudiziali non sostituisce, ma presuppone, un’effettiva e soddisfacente interlocuzione tra l’intermediario ed il cliente volta a consentire il chiarimento delle rispettive posizioni e a favorire, ove possibile, una composizione bonaria dei possibili contrasti. L’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario (par. 1). Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo (par. 2)”*.

Di conseguenza, la domanda volta ad accertare la legittimità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente risulta improcedibile in quanto formulata per la prima volta nel ricorso.

Per quanto riguarda, poi, la domanda avente ad oggetto il calcolo dell’importo dovuto ai fini dell’estinzione anticipata del finanziamento, la stessa non può trovare accoglimento in quanto lo svolgimento di funzioni consulenziali non rientra tra i compiti demandati all’Arbitro Bancario Finanziario.

Come già rilevato in precedenti decisioni, infatti, *“non può essere legittimamente demandato all’ABF lo svolgimento di un’attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea alle funzioni di questo Collegio”* (Cfr. decisione n. 1802/2011, ma v. anche decisione n. 385/2011).

Ciò premesso, rileva il Collegio come tutte le condizioni economiche praticate dalla banca siano state indicate nel contratto stipulato tra il ricorrente e la banca, comprese le commissioni finanziarie, di cui risultano indicate le componenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tuttavia, ritiene il Collegio di dover invitare la banca, in vista dei futuri rapporti con la clientela in situazioni analoghe, a prestare maggiore attenzione e fornire al cliente ogni informazione relativa ai costi ed i benefici connessi con la stipulazione di un contratto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO